

Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding

INDICE

DE	FINIZIONI	3
PRI	EMESSA	6
1.	Il quadro normativo di riferimento	ε
	RTE PRIMA: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DDELLO PER LA SAFEGUARDING	
_	Il Modello e il Codice di Condotta per la Safeguarding nel più ampio sistema di rernance, prevenzione e controllo: l'impegno della leadership e delle strutture anizzative	8
2.	La funzione e gli obiettivi del sistema Safeguarding	
3.	La logica alla base della definizione del sistema Safeguarding	
4.	Ambito soggettivo di applicazione	
5.	Ambito oggettivo di applicazione	
6.	La struttura del Modello per la Safeguarding: elementi costitutivi	
7.	I principi di comportamento del Modello per la Safeguarding	
8.	I presidi di controllo	
9.	Il Codice di Condotta per la Safeguarding	13
10.	Il coinvolgimento delle strutture organizzative	
11.	Il Responsabile Safeguarding	15
12.	Il Sistema di Segnalazione	15
13.	Il sistema sanzionatorio	
14.	Modello per la Safeguarding e Affiliate di piccole dimensioni	17
15. Saf	Le modifiche e gli aggiornamenti del Modello e del Codice di Condotta per la eguarding	17
16.	Informazione e comunicazione	18
	RTE SECONDA: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA LUTAZIONE DEL RISCHIO	19
1.	Approccio metodologico per l'individuazione e la valutazione dei rischi	19
2.	Individuazione delle condotte vietate	
3.	Valutazione del rischio inerente	20
PA]	RTE TERZA: PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE	
SEC	GNALAZIONI	21

DEFINIZIONI

Affiliate di piccole dimensioni: si intendono le Affiliate nelle quali non è possibile identificare responsabili di funzioni diversi dall'alta direzione (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Vice Segretario) e dai dirigenti tecnici e sportivi, o altri organi con funzioni di controllo interno e nelle quali, dunque, vi è un necessario coinvolgimento degli stessi nell'organizzazione e/o gestione delle specifiche situazioni di rischio.

Codice di Condotta o Codice di Condotta per la Safeguarding: indica il "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" previsto dalla Normativa Safeguarding come *infra* definita e disciplinato nel dettaglio dagli articoli 10 e seguenti delle Linee Guida FIGC, come *infra* definite.

Codice delle Pari Opportunità: indica il Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

Codice Privacy: indica il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto 231: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto Whistleblowing: indica il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 per l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

GDPR: indica il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Linee Guida FIGC: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da

parte delle società sportive, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Modello 231 o MOG 231: indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto 231.

Modello per la Safeguarding o MOC per la Safeguarding o MOC Safeguarding: indica il "Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva" ex Normativa Safeguarding.

Normativa Safeguarding: indica (i) le Linee Guida FIGC, unitamente al (ii) Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39 per l'"Attuazione dell'articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", alla (iii) Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti.

Organizzazioni o Enti o Affiliati: le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche tenute all'adozione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva nonché dei Codici di Condotta in conformità alle Linee Guida FIGC.

Responsabile Safeguarding: soggetto responsabile di vigilare sull'efficace funzionamento e osservanza del MOC Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding, come *infra* definiti, nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Ricevente: soggetto identificato appositamente per la ricezione delle Segnalazioni, come *infra* definite.

Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione.

Segnalato: soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione rivolta ai Riceventi delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione delle Segnalazioni.

Sistema di Gestione delle Segnalazioni: indica un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

Vittimizzazione Secondaria: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una Segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una Segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

PREMESSA

1. Il quadro normativo di riferimento

L'art. 16 del D. Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 39 si pone l'obiettivo di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di "safeguarding".

A tal fine, la norma ha introdotto:

- a) innanzitutto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali (tra cui la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC), le Discipline sportive associative, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di redigere entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi entro il termine del 31 Agosto 2023), delle apposite linee guida per la predisposizione, da parte degli affiliati, di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, o orientamento sessuale;
- b) il correlato obbligo per le Associazioni e le Società sportive professionistiche e dilettantistiche affiliate di adottare propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformi alle Linee Guida emanate dell'ente di affiliazione entro 12 mesi dalla loro comunicazione.

Per adempiere all'obbligo *sub a*) in data 31 Agosto 2023 la FIGC ha quindi pubblicato il Comunicato Ufficiale 87/A contenente le Linee Guida FIGC per la predisposizione, da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate, dei richiamati Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding; documenti che le Affiliate, per adempiere all'obbligo *sub b*), devono predisporre e adottare entro il 31 Agosto 2024.

Come ulteriormente precisato dall'art. 16 del D.lgs. 39/2021, FIGC dovrà rielaborare le proprie Linee Guida ogni quattro anni, mentre le Affiliate saranno chiamate a loro volta ad adeguare i propri Modelli e Codici di condotta per la Safeguarding conformemente agli aggiornamenti delle Linee Guida FIGC.

Il CONI, con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito "l'Osservatorio permanente Coni per le Politiche di Safeguarding", che ha adottato i Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della repubblica italiana, comma introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 26.9.2023 n. 1, pubblicata in G.U. 7.10.2023 n. 235, ai sensi del quale "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

PARTE PRIMA: PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PER LA SAFEGUARDING

1. Il Modello e il Codice di Condotta per la Safeguarding nel più ampio sistema di governance, prevenzione e controllo: l'impegno della leadership e delle strutture organizzative

Gli organi di amministrazione delle Affiliate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta ad essi conformi, per la prevenzione di comportamenti lesivi del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati, come già menzionato nella premessa del presente documento (c.d. Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding).

L'efficace ed effettiva tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati da realizzare attraverso la creazione di un ambiente sano, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti coloro che partecipano all'attività sportiva, deve essere un aspetto fondamentale della governance di ciascuna Affiliata.

Qualunque sforzo per il raggiungimento di tali obiettivi non può mai prescindere da un vero e proprio impegno (c.d. *commitment*) da parte della direzione volto all'individuazione delle aree di rischio e alla prevenzione delle possibili violazioni. Infatti, solo l'impegno costante della direzione può assicurare che tutti coloro che partecipano all'attività sportiva considerino tali obiettivi come propri e si adoperino per raggiungerli.

Ciò detto, è comunque essenziale la cooperazione di tutte le strutture organizzative e, in generale, di ogni soggetto che partecipa all'attività sportiva dell'Affiliata. Per tale ragione, questi soggetti sono tenuti a uniformarsi alle regole di condotta stabilite nel modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva e nel codice di condotta dell'Affiliata.


2. La funzione e gli obiettivi del sistema Safeguarding

I Modelli e i Codici di Condotta per la Safeguarding sono stati introdotti dalla riforma dello sport sia a tutela dei minori, sia per la prevenzione di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I Modelli e i Codici di Condotta per la Safeguarding perseguono, dunque, una finalità di prevenzione, analogamente ai Modelli 231. Se però i Modelli 231 mirano a prevenire la commissione di reati nelle organizzazioni, i Modelli e Codici di Condotta per la

Safeguarding mirano a gestire il rischio di commissione di illeciti che non necessariamente sono penalmente rilevanti.

Gli obiettivi che si intende perseguire mediante l'adozione dei Modelli e dei Codici di Condotta per la Safeguarding sono quelli riportati nel grafico sottostante:



3. La logica alla base della definizione del sistema Safeguarding

I Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding devono prevedere, in relazione alle dimensioni e all'attività sportiva praticata dall'Affiliata, misure idonee e regole di condotta idonee a garantire la creazione di un ambiente sano, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti coloro che partecipano all'attività sportiva per la tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati.

I Modelli e i Codici di Condotta per la Safeguarding devono essere fatti "su misura", tenendo conto delle peculiarità del contesto di ciascuna Affiliata. Infatti, sebbene vi siano alcune attività e fasi comuni a tutte le Affiliate, un modello/codice standardizzato che non prende in considerazione le specificità di ogni singola realtà, vanificherebbe l'effettività della funzione preventiva.

Il presente documento intende supportare le Affiliate nella predisposizione di un proprio Modello per la Safeguarding e di un proprio Codice di Condotta per la Safeguarding.

Il percorso da seguire per l'elaborazione del Modello e del Codice di Condotta per la Safeguarding può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle specifiche situazioni di rischio, volta a verificare in quali occasioni sia possibile la realizzazione di condotte non conformi ai principi del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso la previsione di specifiche norme di condotta e l'adozione di appositi protocolli;
- previsione di obblighi di informazione e formazione;
- previsione di un sistema di segnalazioni;
- istituzione di un Responsabile Safeguarding;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme contenute nel Modello Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding.

4. Ambito soggettivo di applicazione

I Destinatari

Il Modello Safeguarding si rivolge a tutti i soggetti (i "**Destinatari**") come di seguito individuati:

- i. tutti i tesserati della Affiliata;
- ii. tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Affiliata o comunque partecipino alla sua attività (ad es. dirigenti, atleti, tecnici, ecc.);
- iii. genitori e tutori;
- iv. il personale dipendente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

Diritti degli interessati

Tutti i tesserati hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità e di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività

sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

5. Ambito oggettivo di applicazione

Le condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding devono essere finalizzati sia alla tutela dei minori, sia alla prevenzione di ogni forma di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L'art. 3 delle Linee Guida FIGC precisa che costituiscono forme di abuso, violenza e discriminazione, le seguenti:

- abuso psicologico
- abuso fisico
- molestia sessuale
- abuso sessuale
- negligenza
- incuria
- abuso di matrice religiosa
- bullismo e cyberbullismo
- comportamenti discriminatori

6. La struttura del Modello per la Safeguarding: elementi costitutivi

Il Modello per la Safeguarding dovrebbe essere composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nella Normativa Safeguarding, l'indicazione dei destinatari del Modello Safeguarding, la descrizione delle condotte vietate, i principi di comportamento, la previsione del Responsabile Safeguarding, la previsione di un sistema di Segnalazione, la definizione di un sistema sanzionatorio

dedicato al presidio delle violazioni del Modello Safeguarding, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello Safeguarding e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle specifiche situazioni di rischio, cioè di quelle situazioni che sono state considerate dall'Affiliata a rischio di condotte lesive dei principi e delle norme di comportamento del Modello per la Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding. In esito alle analisi dei rischi condotte, specifica quindi i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello Safeguarding:

- l'individuazione/mappatura dei rischi;
- il Codice di Condotta per la Safeguarding;
- il Sistema Disciplinare, volto a sanzionare le violazioni di principi, delle norme e delle misure previste nel presente Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding;
- la procedura di Gestione delle Segnalazioni.

7. I principi di comportamento del Modello per la Safeguarding

Il Modello per la Safeguarding si fonda sui principi di lealtà, probità, correttezza, uguaglianza, equità e valorizzazione della diversità. Lo stesso deve quindi stabilire le regole di comportamento per improntare l'operato di tutti i Destinatari a detti principi.

L'Affiliata esprime i suddetti principi di comportamento nel Codice di Condotta per la Safeguarding.

8. I presidi di controllo

Il Modello per la Safeguarding definisce i presidi di controllo includendo:

1) L'individuazione/mappatura delle specifiche situazioni di rischio. L'Affiliata deve individuare le situazioni di rischio specifico nel cui ambito possono essere commesse le condotte vietate di abuso, violenza e discriminazione.

Si deve quindi valutare il grado di rischio connesso a ciascuna situazione individuata, valutando la probabilità del verificarsi di un evento lesivo, e l'impatto che ne avrebbe.

È inoltre opportuno che l'Affiliata identifichi le potenziali modalità esecutive delle condotte vietate.

Le istruzioni operative per una possibile mappatura delle situazioni di rischio sono contenute nella Parte II del presente documento.

L'Affiliata, con il supporto del proprio Responsabile Safeguarding, deve provvedere al costante aggiornamento di tale documento.

- 2) La definizione dei protocolli di controllo. Conclusa la fase di individuazione e valutazione dei rischi, l'Affiliata deve indicare le misure volte a rimuovere o a evitare le condotte illecite, adottando un sistema di controllo preventivo per ciascuna specifica area di rischio individuata e stabilendo regole di condotta per ciascuno dei soggetti coinvolti. Per un dettaglio si rinvia all'allegato A) del presente documento che se ritenuto l'Affiliata potrà consultare ("Istruzioni operative per la predisposizione dei protocolli di controllo").
- 3) **Il Codice di Condotta per la Safeguarding** nel quale l'Affiliata esprime i principi etici diretti ad improntare il comportamento di tutti i Destinatari.
- 4) Informazione e Formazione in materia di Safeguarding.
- 5) **Nomina del Responsabile Safeguarding:** per la disciplina completa si rinvia all'allegato B) del presente documento che se ritenuto l'Affiliata potrà consultare ("Istruzioni operative per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni")
- 6) **Sistema di segnalazione:** per la disciplina completa si rinvia all'allegato C) del presente documento che se ritenuto l'Affiliata potrà consultare ("*Istruzioni operative per la predisposizione del Sistema di Gestione delle Segnalazioni*").

9. Il Codice di Condotta per la Safeguarding

Elaborazione e approvazione

L'Affiliata esprime nel Codice di Condotta per la Safeguarding gli obblighi, i divieti, gli standard di condotta e buone pratiche diretti ad improntare il comportamento di tutti i Destinatari.

Il Codice di Condotta per la Safeguarding è redatto sulla base della Normativa Safeguarding e, in particolare, dell'art. 11 e ss. delle Linee Guida FIGC.

Per un possibile modello di Codice di Condotta per la Safeguarding si rinvia all'Allegato 2 alle presenti Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding.

Finalità e struttura del Codice di Condotta per la Safeguarding e i Destinatari.

Nell'ottica di un completo adeguamento alla Normativa Safeguarding, i principi etici e le regole comportamentali formalizzati all'interno del Codice di Condotta per la Safeguarding devono essere sviluppati in specifici protocolli di controllo che disciplinano, all'interno dell'Affiliata, la gestione delle situazioni di rischio identificate.

I principi di comportamento espressi nel Codice di Condotta per la Safeguarding e le regole di condotta nelle quali tali principi si declinano, costituiscono lo strumento tramite il quale ciascuna Affiliata si impegna a prevenire forme di abuso, violenza e discriminazione e, pertanto, sono obbligatori per tutti i Destinatari. L'Affiliata vigila con attenzione sull'osservanza del Codice di Condotta per la Safeguarding intervenendo, se necessario, con azioni correttive e sanzioni adeguate.

La violazione del Codice di Condotta per la Safeguarding e del Modello Safeguarding può comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto nello stesso Modello Safeguarding.

Allo stesso modo, l'inosservanza del Codice di Condotta per la Safeguarding da parte di terzi che abbiano relazioni con l'Affiliata è considerata dall'Affiliata stessa inadempimento contrattuale, che potrà legittimare la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

10. Il coinvolgimento delle strutture organizzative

L'effettività e l'efficacia del Modello Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding possono essere garantite solo con la cooperazione di tutte le strutture organizzative dell'Affiliata.

Tante più persone sono coinvolte nel processo di organizzazione e gestione del rischio di condotte lesive, tanto più alta è la probabilità di individuare e prevenire potenziali violazioni e, dunque, più efficiente il sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative è dunque essenziale per ridurre il rischio di comportamenti non conformi, implementando la diffusione della consapevolezza sulle politiche, le norme e i regolamenti adottati.

11. Il Responsabile Safeguarding

L'Affiliata nomina il Responsabile Safeguarding assicurando che siano rispettati i requisiti di competenza, autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

Il Responsabile Safeguarding ha il compito di verificare l'applicazione delle politiche di safeguarding, monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Normativa Safeguarding, nel MOC Safeguarding e nel Codice di Condotta Safeguarding, stimolare i procedimenti sanzionatori per le violazioni riscontrate, essere destinatario di flussi informativi diretti o indiretti (Segnalazioni e/o informazioni) ed essere punto di riferimento per gli altri organi dell'Affiliata.

Tale soggetto è l'organo deputato a interfacciarsi con la Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding per le questioni attinenti alla politica di safeguarding.

12. Il Sistema di Segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti lesivi del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, ne deve dare immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding e/o alla Commissione federale responsabile delle Politiche di Safeguarding.

La segnalazione di cui al capoverso precedente non sostituisce la denuncia o l'esposto alla autorità di pubblica sicurezza o alla magistratura competente.

Chiunque sospetti l'esistenza di comportamenti lesivi del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding.

L'Affiliata deve mettere a disposizione dei Destinatari un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisce la riservatezza delle segnalazioni e la tempestiva ed efficace gestione delle stesse; adottare misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Ferme restando le sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva della FIGC, l'Affiliata può prevedere un sistema sanzionatorio per il caso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

13. Il sistema sanzionatorio

Il Modello Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding possono ritenersi efficacemente attuati se prevedono un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure ivi indicate e per la commissione degli illeciti di cui al paragrafo 5.

Il sistema sanzionatorio è volto a sanzionare le violazioni di principi, delle norme di comportamento e delle misure previste nel Modello per la Safeguarding e nel Codice di Condotta per la Safeguarding, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

I Modelli per la Safeguarding devono infatti specificare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo I, punto iii, lettera d) delle Linee Guida FIGC, "le conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni".

Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, lettera f) delle Linee Guida FIGC, i Modelli Safeguarding devono prevedere "l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede".

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Modello Safeguarding e del Codice di Condotta per la Safeguarding o procedimenti disciplinari sportivi.

Pertanto, fermi restando i procedimenti e le sanzioni previsti dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nonché i procedimenti e le sanzioni previsti dagli Accordi collettivi e dai Contratti Collettivi di lavoro, l'Affiliata potrà in ogni caso prevedere proprie sanzioni.

A mero titolo esemplificativo, a seconda della gravità dei fatti l'Affiliata potrà prevedere la sanzione della sospensione per un periodo espresso in giorni o mesi, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Affiliata (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive; o, in casi particolarmente gravi, l'allontanamento perpetuo dall'Affiliata con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Affiliata medesima (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

La quantificazione della sanzione dovrà essere effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione.

Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

14. Modello per la Safeguarding e Affiliate di piccole dimensioni

Le Affiliate di piccole dimensioni possono adottare Modelli e Codici di Condotta per la Safeguarding semplificati in ragione delle caratteristiche della propria struttura, tenendo conto comunque dell'obiettivo prevenzionistico da perseguire al fine di evitare condotte di abuso, violenza e discriminazione.

Un "Modello Tipo" di Modello per la Safeguarding è allegato al presente documento (Allegato 1). Si precisa che il Modello Tipo allegato costituisce un mero strumento di lavoro per supportare le Affiliate nella predisposizione di un proprio Modello per la Safeguarding e non uno standard da adottare, posto che le specificità di ciascuna realtà impongono di costruire un Modello per la Safeguarding "su misura", e non consentono invece la creazione di un documento standardizzato.

È sempre e comunque necessario anche per le Affiliate di piccole dimensioni adottare anche il Codice di Condotta per la Safeguarding.

Ai fini del presente documento, per Affiliate di piccole dimensioni si intendono quelle nelle quali non è possibile identificare responsabili di funzioni diversi dall'alta direzione (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Vice Segretario) e dai dirigenti tecnici e sportivi, o altri organi con funzioni di controllo interno e nelle quali, dunque, vi è un necessario coinvolgimento degli stessi nell'organizzazione e/o gestione delle specifiche situazioni di rischio.

15. Le modifiche e gli aggiornamenti del Modello e del Codice di Condotta per la Safeguarding

Il Modello e il Codice di Condotta per la Safeguarding devono sempre essere tempestivamente modificati e/o integrati, mediante delibera del competente organo amministrativo dell'Affiliata, anche su proposta del Responsabile Safeguarding, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività dell'Affiliata;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione delle condotte di abuso, violenza e discriminazione.

L'Affiliata aggiorna il proprio Modello e Codice di Condotta per la Safeguarding con cadenza almeno quadriennale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 delle Linee Guida FIGC, e in ogni caso al verificarsi di mutamenti normativi e/o nella propria struttura organizzativa che abbiano impatto sul Modello e sul Codice di Condotta per la Safeguarding.

In ogni caso, come previsto dalla lettera i) del paragrafo I, numero iii, dell'art. 5 delle Linee Guida FIGC, l'Affiliata deve fare una valutazione annuale delle misure adottate, sviluppando e attuando un piano di azione per risolvere le criticità, ove riscontrate.

16. Informazione e comunicazione

Il Modello per la Safeguarding e il Codice di Condotta per la Safeguarding devono essere resi noti tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente.

PARTE SECONDA: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Approccio metodologico per l'individuazione e la valutazione dei rischi

La presente Parte Seconda delle Istruzioni applicative delle Linee Guida FIGC in materia di safeguarding:

- definisce le condotte vietate ai sensi della Normativa Safeguarding contenendo un'esemplificazione di comportamenti nei quali possono concretizzarsi. Ai fini dell'individuazione delle condotte vietate, si è fatto riferimento alle prescrizioni normative.
- Contiene le linee guida per individuare le situazioni specifiche di rischio rilevanti ai fini della Normativa Safeguarding, a cui l'Affiliata è esposta e in relazione alle quali si dovranno poi prevedere le azioni da adottare in ottica di prevenzione delle condotte di abuso, violenza o discriminazione.
- Contiene una descrizione delle principali situazioni specifiche di rischio comuni a tutte le Affiliate.
- Contiene alcune linee guida affinché, in riferimento a ciascuna situazione specifica di rischio, l'Affiliata possa effettuare una valutazione complessiva dei rischi inerenti a ciascuna situazione individuata.

2. Individuazione delle condotte vietate

Ai sensi delle Linee Guida FIGC, le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;

- h) il bullismo, il cyberbullismo:
- i) i comportamenti discriminatori.

3. Valutazione del rischio inerente

Partendo dall'individuazione delle condotte vietate e delle specifiche situazioni di rischio, ciascuna Affiliata dovrà valutare, in relazione al proprio contesto, il grado di rischio inerente ovvero il rischio che l'evento possa realizzarsi, a prescindere dai presidi di controllo.

La valutazione deve tener conto sia della **probabilità di accadimento** dell'illecito, sia **dell'impatto** negativo dell'evento stesso.

La probabilità di accadimento può essere stimata in improbabile / poco probabile / molto probabile / altamente probabile.

Ai fini del calcolo della probabilità di accadimento si potranno prendere in considerazione i seguenti indici:

- frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero verificarsi (per esempio situazioni che comportano un contatto fisico ravvicinato);
- storicità: eventi simili già accaduti nel contesto dell'Affiliata (circostanza che aumenta il grado di probabilità) o in altre organizzazioni o riscontrati in letteratura;
- presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili.

L'impatto può essere giudicato lieve / medio / grave / gravissimo.

Ai fini del calcolo dell'impatto si potranno prendere in considerazione alcuni indici di seguito riportati:

- natura delle possibili conseguenze della condotta;
- numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- possibilità di intervento prima dell'accadimento dell'evento;
- minore età, condizioni o menomazioni psico-fisica della vittima;
- prevedibilità delle conseguenze.

PARTE TERZA: PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Linee Guida FIGC stabiliscono all'articolo 7 che i Modelli Safeguarding debbano prevedere:

- la predisposizione, in ambito sociale, di un **sistema affidabile e sicuro di segnalazione** di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite **misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria** dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione (i "facilitatori");
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni (i "testimoni");
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- l'adozione di apposite misure e iniziative che **sanzionino abusi di segnalazioni** manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In allegato al presente documento (Allegato C) vengono fornite delle Istruzioni operative che l'Affiliata potrà utilizzare per:

- (i) predisporre *ex novo* un Sistema di Gestione delle Segnalazioni (per le Affiliate che non ne abbiano già implementato alcuno);
- (ii) integrare il Sistema di Gestione delle Segnalazioni con gli altri eventualmente già implementati dalle Affiliate (ad esempio, ai fini del Decreto 231, del Codice di Giustizia Sportiva, della normativa Whistleblowing o a tutela dei minori).